Rapporto parziale di minoranza

numero	data	Dipartimento
5220 R2 parz.	15 maggio 2002	ISTITUZIONI / CANCELLERIA

Concerne

della Commissione speciale Costituzioni e diritti politici
sul messaggio 13 marzo 2002 concernente la modifica della Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 limitatamente al tema della "scheda senza intestazione di partito" e richiesta di un credito di fr. 1'148'000.- per la prima fase di realizzazione del programma informatico per lo spoglio delle schede delle elezioni cantonali e comunali

Non intendiamo qui ripercorrere il tormentato percorso della scheda senza intestazione (o meglio scheda "libera") nell'ambito delle numerose (e travagliate) modifiche dell'ordinamento elettorale ticinese, sulle quali anche il Tribunale federale è stato più volte chiamato a pronunciarsi. Ci si permetta una sola considerazione: tutti sono per la sua introduzione, divergenze sorgono invece a proposito delle modalità con le quali l'elettore può esprimere il voto su tale scheda. Tutto è insomma una questione di numeri e di peso della scheda e vi è chi ha cercato e cerca con soluzioni funamboliche di sminuire il peso della scheda non intestata a favore di quella intestata.

I.

Va dapprima rammentato che attualmente vige il sistema delle preferenze limitate. In sostanza, ogni lista - l'esempio vale per il Consiglio di Stato - comprende 8 voti, cioè 5 voti di base (corrispondenti al numero degli eleggendi ed attribuiti automaticamente ai candidati della lista prescelta) oltre a 3 preferenze teoriche. Per l'attribuzione dei seggi i voti emessi (ossia i suffragi preferenziali spettanti ad ogni lista che sono stati espressi) vengono sommati ai voti non emessi, cioè i voti spettanti **ad ogni lista intestata** che non sono stati espressi.

È in questo sistema, oggetto di varie critiche e di dubbia costituzionalità, che deve essere inserita la scheda non intestata.

Nella seduta del Parlamento del 10 dicembre 2001 vi erano due proposte:

- la prima (di maggioranza) attribuiva (anche qui l'esempio vale per il Consiglio di Stato) sia alla scheda intestata sia a quella non intestata peso 10, nella scheda senza intestazione però un voto personale al candidato prescelto "trascina" un voto non emesso al partito del quale il candidato fa parte;
- la seconda (di minoranza) attribuisce alle due schede peso 8, come attualmente, ritenuto che sulla scheda non intestata si possono scegliere 5 candidati e all'interno di questi 5 raddoppiarne 3.

Il Parlamento di stretta misura (40 favorevoli, 37 contrari e 3 astensioni) ha scelto la proposta di maggioranza e il messaggio qui al vaglio fa seguito a questa decisione.

II.

La proposta del Governo, di attuazione della decisione del Gran Consiglio, deve essere disattesa poiché viola in modo crasso i principi di rango costituzionale dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della garanzia alla libera formazione della volontà e all'espressione fedele del voto (art. 34 Cost.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel Suisse, Vol. I, Berna 2002, pag. 261).

La violazione del principio di uguaglianza è ravvisabile nel fatto che mentre a chi non sceglie la scheda di un gruppo o di un partito - per restare all'elezione del Consiglio di Stato - sono riconosciuti soltanto 5 suffragi, a coloro che professano un determinato credo e scelgono un gruppo o partito, i voti messi a disposizione raggiungono le 10 unità, ossia 5 voti attribuiti alla scheda intestata più le 5 ulteriori preferenze che l'elettore può dare a singoli candidati di quella lista o di altre liste. Va osservato che con il disegno di legge proposto si aumenta anche l'effetto dello "sconto" che contraddistingue attualmente il voto di panachage, poiché un voto dato ad un candidato all'elezione del Consiglio di Stato, non pesa 1/5, bensì 1/10. Per il Gran Consiglio 1/180 invece di 1/90.

Il sistema proposto non permette altresì a chi sceglie la scheda senza intestazione di esprimere correttamente la propria volontà. Questo perché, ricordato che chi sceglie la scheda senza intestazione lo fa per esprimere un voto indipendente dai partiti, è del tutto artificioso, contraddittorio e contrario alla volontà dell'elettore attribuire un voto automatico ai partiti ai quali appartengono i candidati prescelti da detto elettore.

La proposta non tiene neppure conto della critica emessa dal Tribunale federale nella sentenza Lepori Bolla del 2 giugno 1999 (pubblicata in RDAT I-2000 N. 2), secondo cui chi vota senza intestazione deve poter doppiare i candidati scelti. Questa operazione è dovuta al fatto che in un sistema a liste prestampate e che esclude le cancellature - come quello attuale - nella scheda senza intestazione non ci sono voti di base poiché essa, a differenza delle altre schede, non ha partito che partecipa alla ripartizione secondo il criterio proporzionale. A torto quindi si parla di livragazione "occulta".

Vi invitiamo pertanto a voler approvare il testo di legge allegato, col quale alla scheda senza intestazione, come a quella intestata, viene attribuito il peso otto, ossia cinque preferenziali all'interno dei quali è possibile esprimere 3 cumuli.

III.

Il Governo chiede un credito di fr. 1'148'000.- per adeguare il programma di spoglio delle schede delle elezioni cantonali e comunali.

Come risulta dal messaggio e dalle informazioni supplementari fornite alla Commissione dal Cancelliere dello Stato, dal direttore della Divisione della giustizia e dai responsabili del CSI, gli interventi si rendono necessari non solo a seguito dell'introduzione della scheda senza intestazione, ma anche perché i programmi di spoglio sono ormai datati (essi risalgono alla preistoria dell'informatica) e devono essere aggiornati ai nuovi linguaggi e alle nuove tecniche.

La Commissione vi propone però di rinviare la decisione su tale richiesta di credito, dando dapprima la priorità alla scelta del modello per la scheda intestata. Solo in seguito, evasi eventuali ricorsi contro il modello prescelto, vi sarà sottoposta la richiesta di credito.

IV.

Il tempo necessario per adattare e mettere poi a punto i nuovi programmi informatici impone di rinviare l'entrata in vigore delle nuove norme di espressione del voto, come suggerito dal Governo, al 1° gennaio 2005. Solo così sarà possibile affrontare lo spoglio con la necessaria esperienza e, soprattutto, con la garanzia di affidabilità del nuovo sistema.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Con queste conclusioni la minoranza della Commissione speciale costituzione e diritti politici invita il Parlamento ad approvare l'accluso disegno di legge.

Per la minoranza della Commissione speciale:

Filippo Gianoni, relatore
Albisetti - Bergonzoli S. - Bonoli -
Buzzi - Jelmini - Pantani

Disegno di

LEGGE

sui diritti politici del 7 ottobre 1998 limitatamente al tema della "scheda senza intestazione di partito"; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 13 marzo 2002 n. 5220 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto parziale di minoranza 15 maggio 2002 n. 5220 R2 parz. della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 1 lett. b), cpv. 3

b) senza intestazione della lista:
- esprimendo voti a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti, con possibilità di cumulo nel limite massimo dei voti preferenziali per la scheda intestata.

[3]Se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

Art. 42 cpv. 2 lett. c), cpv. 3 e 4

c) i voti ottenuti da singoli candidati sulla scheda non intestata.

[3]I voti non espressi, in bianco sulla scheda non intestata, non vengono considerati nel conteggio.

[4]Ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi, più i voti ottenuti da propri candidati sulle schede senza intestazione.

Art. 44 cpv. 1 lett. f)

f) nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono intestate a più liste.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.